

REGOLAMENTO (CEE) N. 1272/93 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di detti pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 1993 per taluni prodotti e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 per altri, ripartendo taluni contingenti in due periodi di tre mesi ed applicando dazi variabili secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato sono sospesi durante i periodi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

3. I contingenti di cui ai numeri d'ordine 09.2753 e 09.2755 nell'allegato sono ripartiti in due parti. La prima parte è assegnata durante il periodo 1° luglio - 30 settembre 1993 e la seconda durante il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1993.

Il volume da assegnare per ciascuno di questi periodi è rispettivamente pari al 50 % di ciascun contingente.

I quantitativi eventualmente non utilizzati al 30 settembre 1993 sono automaticamente trasferiti per impiego, se del caso, nella seconda parte.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.